



Manuale Operativo

19 luglio 2021



Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Ministero dell'Interno

Indice

Perché un visto per investitori	4
Definizioni	6
Prima fase: la candidatura al nulla osta all'emissione del visto.....	9
Modalità di invio	9
Documentazione	9
Verifica sulla conformità della documentazione: la Segreteria del Comitato	16
Valutazione delle candidature: il Comitato.....	17
Il Nulla Osta al visto investitori	20
L'appuntamento consolare	21
Seconda fase: effettuazione dell'investimento e rilascio del permesso di soggiorno	22
L'arrivo in Italia e la richiesta di permesso di soggiorno	22
L'effettuazione dell'investimento.....	24
Terza fase: mantenimento e rinnovo del permesso di soggiorno	26
Condizioni per il mantenimento del permesso	26
Il rinnovo del permesso di soggiorno	27

Perché un visto per investitori

La legge 11 dicembre 2016, n. 232, nota come “**Legge di Bilancio 2017**”, ha introdotto (art. 1, comma 148) una nuova fattispecie per cui è consentito l’ingresso e la permanenza di lunga durata in Italia. Al Testo unico sull’immigrazione (“TUI”, [d.lgs 286/1998](#)), infatti, è aggiunto l’articolo 26-bis, dal titolo “Ingresso e soggiorno per investitori”.

Contestualmente, la Legge di Bilancio 2017 ha rimesso la definizione delle modalità e delle procedure di candidatura a un apposito decreto attuativo. Questo è stato emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico, con il concerto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministro dell’Interno, il 21 luglio 2017 ([testo](#))¹.

Lo stesso decreto interministeriale (DI) rinvia, per gli aspetti esecutivi della procedura, a un apposito “manuale operativo” (art. 8, comma 1): ossia, al presente documento, approvato in sede di riunione istitutiva dal Comitato per l’attuazione del visto investitori, come previsto dallo stesso DI, il 16 novembre 2017. Da quel momento il programma viene denominato “**Investor Visa for Italy**” ([investorvisa.mise.gov.it](#)). Il manuale è stato aggiornato dal Comitato il 19 luglio 2021.

Questo manuale operativo ha una valenza duplice. Da un lato, intende dare trasparenza sulle modalità di funzionamento della procedura per l’ottenimento del visto. Dall’altro, rappresenta una risorsa informativa esauriente nel guidare passo per passo l’utente nella procedura di richiesta del visto.

Introducendo, sulla scorta di analoghe esperienze a livello internazionale, una tipologia di visto dedicata alle persone fisiche che intendono effettuare investimenti di importo significativo in aree strategiche per l’economia e per la società italiana, il Governo rafforza l’impegno a rendere l’Italia un luogo sempre più attrattivo per i flussi internazionali di capitale umano e finanziario. Obiettivo già perseguito, dal 2014, con l’avvio del programma **Italia Startup Visa** ([italiastartupvisa.mise.gov.it](#)), volto a facilitare la procedura di rilascio di visti per lavoro autonomo verso imprenditori non UE altamente qualificati che intendono avviare una [startup innovativa](#) in Italia; e riaffermato con il varo, nel 2016, del **Piano nazionale Industria 4.0** ([booklet](#)), che ha previsto uno stanziamento di 18 miliardi di euro per incentivare gli investimenti produttivi, specie quelli in ricerca, sviluppo e innovazione.

Investor Visa for Italy riprende e potenzia tutte le innovazioni distintive dell’ormai consolidata esperienza del [visto startup](#). Come il programma Italia Startup Visa, esso intende apportare una significativa semplificazione procedurale nei processi di erogazione dei visti d’ingresso, che può essere ricondotta principalmente a tre elementi:

¹ Il testo del DI è pubblicato sul sito istituzionale dei Ministeri dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e dell’Interno.

- **centralizzazione:** mentre la procedura coinvolge una pluralità di amministrazioni, il punto di contatto tra il richiedente e lo Stato italiano è unico. Alle principali operazioni di coordinamento assolve infatti un comitato inter-istituzionale dedicato; la sua Segreteria, costituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ha anche il compito di gestire tutte le comunicazioni con i richiedenti visto.
- **digitalizzazione:** l'intera procedura si svolge online, mediante una piattaforma informatica dedicata, utilizzata per tutte le comunicazioni tra richiedente visto e amministrazione. Per effetto di questo approccio, il richiedente può gestire l'intera procedura da remoto e senza necessità di intermediari fino al momento dell'effettivo rilascio del visto, che avviene fisicamente presso la Rappresentanza diplomatico-consolare.
- **rapidità:** il richiedente riceve comunicazione dell'esito della sua domanda di visto entro 30 giorni dall'invio della documentazione completa. I tempi dell'intero processo migratorio risultano di conseguenza significativamente ridotti.

Nelle modalità in cui è stato concepito dal Governo italiano, Investor Visa for Italy rappresenta allo stesso tempo una forma di **ricompensa** e di **incentivazione**.

Il visto viene emesso, infatti, solo al verificarsi di circostanze che possono essere definite, a vario titolo, di interesse collettivo: un investimento di grandi dimensioni in titoli di Stato a medio-lungo termine, il finanziamento in equity di una società di capitali italiana – con particolare attenzione alle nuove imprese ad alto contenuto tecnologico (le già citate startup innovative di cui al d.l. 179/2012) – oppure una donazione filantropica in aree chiave per il presente e il futuro del nostro Paese: la cultura, la ricerca, la tutela dell'ambiente, la gestione dei flussi migratori.

In secondo luogo, semplificando notevolmente la procedura per l'ottenimento del visto d'ingresso, il programma Investor Visa for Italy si inserisce organicamente nel recente corpus normativo per il rafforzamento della competitività e dell'attrattività del nostro tessuto produttivo.

La Legge di Bilancio 2017 contiene numerose altre misure di incentivazione, principalmente a carattere fiscale, che riguardano specificamente le persone fisiche che intendono trasferire la loro residenza nel nostro Paese. Un beneficiario di visto per investitori potrà, ad esempio, optare per il **nuovo regime per neoresidenti**: ai sensi del nuovo art. 24-bis del Testo unico sulle imposte sui redditi ("TUIR", [DPR 917/1986](#)), le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia possono optare per l'assoggettamento a un'imposta sostitutiva pari 100.000 euro annui sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. Qualora l'opzione per il regime sia estesa ai familiari, l'importo dell'imposta sostitutiva è fissato in 25.000 euro annui per ciascun familiare. Il regime ha

una durata massima di 15 anni. Per maggiori informazioni si rinvia alla [pagina](#) dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Definizioni

Cos’è un “visto per investitori”?

È una nuova tipologia di visto d’ingresso per cittadini stranieri che intendono effettuare un investimento o una donazione come intesi ai sensi dell’art. 26-bis, comma 1 del d.lgs 286/1998 (TUI). Il visto per investitori non è soggetto ai limiti annui agli ingressi (“quote”) di cui all’art. 3, comma 4, del TUI.

Cos’è un “permesso di soggiorno per investitori”?

È il permesso di soggiorno, di durata biennale e rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni (d.lgs. 286/1998, art. 26-bis, comma 5), rilasciato ai destinatari di visto per investitori successivamente al loro arrivo sul territorio italiano.

Condizioni per il rilascio e il mantenimento del permesso sono:

- l’effettuazione dell’investimento o della donazione dichiarati nella candidatura al visto entro tre mesi dalla data d’ingresso in Italia;
- il mantenimento dell’investimento originario per tutta la durata di validità del permesso.

In mancanza di una delle suddette due condizioni, il permesso di soggiorno per investitori può essere revocato anche prima della scadenza prevista e non è ammesso procedere al rinnovo dello stesso.

Chi può richiedere un visto per investitori? (Il “richiedente”)

Possono richiedere un visto per investitori i cittadini di Paesi non membri dell’UE o dello spazio Schengen. Il richiedente visto investitori deve essere:

- una persona fisica e aver raggiunto la maggiore età;
- una persona giuridica straniera, individuata nel suo legale rappresentante ossia il soggetto che, in base all’atto costitutivo ed allo statuto dell’ente, sia legittimato ad impegnare la volontà della persona giuridica straniera verso l’esterno² ed abbia raggiunto la maggiore età.

² Così come introdotto dall’art. 40^{quater} D.L. 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120.

Cos'è il “Comitato Investor Visa for Italy”?

Il Comitato Investor Visa for Italy (“Comitato”) è l'organo inter-istituzionale incaricato di accertare la conformità delle domande di visto ai requisiti per il suo rilascio. È composto da rappresentanti di sette (o, in alcuni casi, otto) istituzioni con competenza in merito agli aspetti migratori, finanziari e imprenditoriali del progetto di investimento e donazione. È presieduto dal Direttore Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

La composizione del Comitato, le sue attribuzioni e le modalità di deliberazione sono definite nel par. “[Valutazione delle domande di visto: il Comitato](#)” del presente manuale operativo.

Cos'è la “Segreteria del Comitato”?

La Segreteria del Comitato Investor Visa for Italy (“Segreteria del Comitato”, “Segreteria”) è costituita presso la Divisione VI (“Politiche per le PMI, il movimento cooperativo e le startup innovative. Responsabilità sociale d'impresa e cooperazione industriale internazionale”) della Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le PMI del MISE.

Le funzioni di competenza della Segreteria sono definite nel par. “[Controllo di conformità sulla documentazione: la Segreteria del Comitato](#)” del presente manuale operativo. Un'attività analoga di pre-screening della documentazione viene condotta anche nelle fasi legate al mantenimento e al rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre, la Segreteria assicura l'archiviazione dell'intera documentazione inerente al programma, anche a fini di monitoraggio e rendicontazione delle evidenze da questo prodotte.

Per quali tipologie di investimento può essere emesso un visto per investitori?

Un visto per investitori può essere rilasciato esclusivamente per un singolo investimento, afferente a una sola delle tipologie descritte di seguito. Non è dunque possibile combinare investimenti diretti a soggetti diversi, né tantomeno tipologie di investimento differenti, che individualmente presentano un ammontare nominale inferiore alla soglia minima prevista per ciascuna delle suddette casistiche.

Non sono ammissibili gli investimenti effettuati, in tutto o in parte, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al visto investitori.

a. Titoli di Stato emessi dalla Repubblica Italiana

Certificati di Credito del Tesoro (CCT/CCTeu), Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ), Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea e BTP Italia³, con scadenza residua non inferiore a due anni.

b. Strumenti rappresentativi del capitale di società costituita e operante in Italia

Quote o azioni di società di capitali, costituita e avente residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Una società è considerata "operante" (come previsto dall'art. 26-bis, art. 1, lett. b TUI) se è in stato attivo e ha già depositato almeno un bilancio alla data della richiesta di nulla osta al visto. La società destinataria dell'investimento può essere sia quotata che non quotata. Denominazione e codice fiscale della stessa devono essere obbligatoriamente indicati al momento dell'invio della richiesta di nulla osta, in quanto l'indicazione della società target rappresenta un elemento strutturale della candidatura.

c. Strumenti rappresentativi del capitale di startup innovativa

Quote o azioni di startup innovative, ovvero delle società di cui all'art. 25, comma 2, del [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. La lista ufficiale delle startup innovative, aggiornata settimanalmente e accessibile in modalità gratuita, è disponibile sul sito dedicato del sistema delle Camere di Commercio italiane: startup.registroimprese.it.

A tale tipologia si applicano le medesime indicazioni previste al precedente punto b.

d. Donazione filantropica

Donazione a sostegno di un progetto di pubblico interesse nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

Cos'è la piattaforma Investor Visa for Italy?

Accessibile all'indirizzo www.investorvisa.mise.gov.it, la piattaforma rappresenta il veicolo attraverso cui avvengono tutte le comunicazioni tra il candidato e, per tramite della sua Segreteria, il Comitato.

Attraverso la piattaforma, il candidato può inviare le informazioni e la documentazione richiesta nelle tre fasi descritte in questo Manuale. Comitato e Segreteria possono

³ Per una trattazione esaustiva delle varie tipologie di titoli di Stato italiani si rimanda alla pagina dedicata del sito web del Ministero dell'Economia e della Finanza:

http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/titoli_di_stato/quali_sono_i_titoli_di_stato

richiedere documentazione integrativa e comunicare al candidato gli esiti delle valutazioni.

Prima fase: la candidatura al nulla osta all'emissione del visto

Modalità di invio

Le domande di nulla osta all'emissione del visto investitori (d'ora in poi "domanda di nulla osta") **vengono inviate online attraverso il portale investorvisa.mise.gov.it.**

Per l'invio della domanda è necessario creare un account sul portale. L'account deve essere **personale**, ossia creato a nome del richiedente, l'autenticità delle cui generalità deve essere verificabile.

La domanda, così come le sue eventuali successive integrazioni, viene presentata mediante la compilazione di un **formulario** online in lingua italiana o inglese. Inoltre, alcune sezioni dello stesso prevedono obbligatoriamente il caricamento di **documentazione** di supporto in formato .pdf. Qualora tale documentazione non sia disponibile in italiano o in inglese, il richiedente nulla osta dovrà fornire una traduzione certificata.

La presentazione della domanda di nulla osta per il visto investitori è gratuita.

Documentazione

La domanda di nulla osta è considerata completa quando comprende i seguenti elementi:

1. **dettagli di contatto:**
 - a. nome e cognome;
 - b. luogo e data di nascita;
 - c. nazionalità;
 - d. luogo di residenza;
 - e. indirizzo e-mail personale;
 - f. numero di telefono personale;
2. **copia del passaporto;**
3. breve **curriculum vitae** delle principali esperienze accademiche e lavorative del richiedente;
4. selezione di una delle tre seguenti **tipologie di investimento:**
 - a. investimento in titoli di Stato;
 - b. investimento in società di capitali, anche startup innovativa;
 - c. donazione, in ambito:
 - i. beni e attività culturali e paesaggistici;
 - ii. istruzione e ricerca;
 - iii. gestione dell'immigrazione;

5. documentazione con cui i candidati dimostrano:
 - a. la **titolarità degli importi** da destinare all'investimento/donazione;
 - b. la **trasferibilità e la lecita provenienza delle risorse finanziarie** utilizzate;
 - c. l'**insussistenza di condanne penali definitive e di carichi pendenti**;
 - d. **legittimità del legale rappresentante ad impegnare verso l'esterno la volontà della persona giuridica straniera**⁴.
6. descrizione delle caratteristiche dell'investimento/donazione e attestazione del consenso da parte dei destinatari;
7. dichiarazione di impegno all'utilizzo dei fondi, validata con firma digitale, comprensiva di indicazione della somma che il richiedente intende investire e del comune presso il quale intende stabilirsi.

A ciascuno di questi elementi è dedicato un sottoparagrafo di questo manuale operativo.

1. Dettagli di contatto

Il candidato al visto trasmette, tramite la compilazione di un modulo apposito:

- le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità), così come indicate sul passaporto (v. punto 2);
- l'attuale indirizzo di residenza;
- uno o più recapiti e-mail **personali**, ossia gestiti direttamente dal richiedente visto;
- uno o più recapiti telefonici **personali** (v. punto precedente);
- in via opzionale, altri canali di comunicazione (es. instant messaging, social network).

2. Passaporto (Allegato A)

Il richiedente carica una scansione, in alta qualità, della pagina principale del passaporto, comprensiva di foto, informazioni anagrafiche, data di emissione e scadenza del documento.

Il richiedente inserisce altresì, in un apposito modulo, numero di passaporto e data di emissione e scadenza dello stesso.

Si fa presente che, nel caso di valutazione favorevole della domanda di nulla osta al visto, alla data di richiesta del visto stesso presso la Rappresentanza diplomatico-consolare competente il passaporto dovrà avere una validità residua di almeno due anni e tre mesi.

⁴ Si applica in presenza di investimenti effettuati ai sensi dell'art. 40^{quater} D.L. 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120.

3. Curriculum vitae

Il candidato al visto compila, all'interno del portale web dedicato, un modulo attestante le seguenti informazioni:

1. esperienze lavorative più rilevanti, indicando:
 - a. date di inizio e conclusione del rapporto di lavoro;
 - b. ente o azienda;
 - c. posizione ricoperta;
 - d. breve descrizione attività (max 500 caratteri);
2. formazione accademica e professionale, indicando:
 - a. date di inizio e conclusione del percorso di studi;
 - b. livello del titolo di studio, selezionando uno dei seguenti campi:
 - i. diploma di scuola superiore/ diploma di istruzione professionale (livello EQF 4-5);
 - ii. laurea di primo livello (triennale, Bachelor's – EQF 6);
 - iii. laurea di secondo livello (magistrale, Master's – EQF 7);
 - iv. formazione post-universitaria (dottorato di ricerca, master di II livello – EQF 8);
 - c. denominazione (e ambito) del corso di studi;
3. breve descrizione di eventuali investimenti già effettuati dal richiedente (max 1.000 caratteri);
4. competenze linguistiche, indicando per ciascuna lingua il relativo livello di conoscenza (elementare, buono, ottimo/madrelingua).

4. Selezione tipologia di investimento

Il richiedente deve selezionare, al momento dell'invio della domanda, una sola tra le seguenti tipologie di investimento (v. par. [Definizioni](#)):

- a. investimento in titoli di Stato;
- b. investimento in società di capitali, anche startup innovativa;
- c. donazione filantropica.
In questo caso, deve indicare se la donazione riguarda:
 - i. attività culturali; recupero beni culturali o paesaggistici;
 - ii. istruzione e ricerca;
 - iii. gestione dell'immigrazione.

Gli investimenti che, pur afferendo a una singola tipologia, sono diretti verso una pluralità di soggetti giuridici, non sono ammessi se non in circostanze eccezionali debitamente motivate (es. donazione per progetti a carattere sociale o di ricerca che coinvolgono più di un soggetto giuridico).

5. Dimostrazione del possesso delle risorse finanziarie destinate all'investimento/donazione e insussistenza di condanne penali e di carichi pendenti

Il richiedente deve presentare documentazione comprovante:

- a. la titolarità delle risorse;
- b. che le risorse finanziarie destinate all'investimento/donazione sono nella sua completa disponibilità personale – analogamente a quanto previsto dalla normativa generale in materia di visti –, che sono trasferibili in Italia nei termini di legge, e che provengono da fonti lecite;
- c. l'insussistenza di condanne penali e carichi pendenti.

A tal fine, il candidato è tenuto a presentare nella sua interezza la documentazione prevista nei punti seguenti 5.a, 5.b e 5.c. I documenti devono essere redatti in lingua italiana o inglese: se non è disponibile una versione in queste lingue è necessario fornire una traduzione certificata.

5.a. Titolarietà delle risorse finanziarie – Estratto conto (Allegato B)

La titolarità di risorse finanziarie sufficienti è dimostrata tramite la seguente documentazione di supporto:

- i. Nel caso di risorse disponibili sotto forma di **deposito bancario**:
Una copia di un estratto conto bancario, comprendente le operazioni effettuate nei tre mesi precedenti all'invio della candidatura. La data di emissione dell'estratto conto non può precedere la data della candidatura di più di 30 giorni. L'estratto conto deve contenere:
 - a. il nome del titolare;
 - b. il numero di conto;
 - c. gli estremi identificativi dell'istituto di credito;
 - d. l'ammontare della disponibilità finanziaria in valuta originale. Nel caso la somma non sia espressa in euro, v. punto 5.b.
- ii. Nel caso di risorse disponibili sotto forma di **strumenti finanziari**, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipazioni in società per azioni, investimenti in titoli di Stato o fondi pensione, etc.:
Documentazione descrittiva degli strumenti finanziari detenuti o acquisiti dal richiedente nel corso dei tre mesi precedenti alla data di candidatura, anche sotto forma di portafoglio (*portfolio*) emesso da un istituto di credito, un fondo di investimento, o simili.
Sono validi per questo requisito tutti gli investimenti che possono essere convertiti in risorse finanziarie immediatamente liquide, e comunque liquidabili non oltre il termine massimo di effettuazione dell'investimento previsto dall'art. 26-bis del TUI per l'effettuazione dell'intero investimento o donazione.

Il possesso di asset quali proprietà immobiliari o partecipazioni in società non per azioni non è ammesso a titolo di prova della disponibilità delle risorse finanziarie minime, neppure in presenza di una promessa di vendita.

5.b Disponibilità, trasferibilità in Italia e provenienza lecita delle risorse – Allegato C (Lettera) e Allegato D (Origine dei fondi)

Il richiedente deve presentare una lettera ufficiale dell'istituto presso cui i fondi sono depositati (**Allegato C**), firmata da un rappresentante autorizzato, che includa le seguenti dichiarazioni:

- a. conferma che il conto e/o gli investimenti sono a nome del richiedente;
- b. conferma che l'istituto ha effettuato un'adeguata verifica del cliente in conformità con gli **standard internazionali** individuati dal Comitato Investor Visa for Italy e riportati nel Box sottostante. La formulazione riportata nel Box può essere ripresa testualmente nelle lettere degli istituti di credito.

Box 1. Contenuti minimi della dichiarazione dell'istituto di credito in merito alla provenienza lecita delle risorse

L'istituto presso cui sono depositati i fondi da utilizzare per l'investimento dichiara di rispettare e di aver concretamente applicato nei confronti del cliente la normativa nazionale in materia di antiriciclaggio e anti-terrorismo, in conformità con gli standard internazionali del **GAFI**.

In particolare, si fa riferimento alle raccomandazioni del GAFI in tema di segretezza o riservatezza delle istituzioni finanziarie (Raccomandazione n. 9), adeguata identificazione e verifica del cliente (n. 10), registrazione e conservazione dei dati (n. 11), Persone Esposte Politicamente (n. 12), Trasferimenti elettronici (Bonifici) (n.16), ricorso a terze parti (n. 17), Paesi a più alto rischio (n. 19), segnalazione di operazioni sospette (n. 20), trasparenza e titolare effettivo di persone giuridiche e di negozi giuridici di natura fiduciaria (nn. 24 e 25).”

- c. **l'esatto ammontare** in possesso del richiedente, sia in valuta originaria che in **euro** secondo il tasso di cambio vigente al momento della firma;
- d. nel caso di **titoli o azioni**, la **data di acquisto** e, se applicabile, il **periodo di validità**;
- e. eventuali informazioni sull'origine dei fondi ai sensi di quanto definito nel successivo punto ii.;
- f. conferma **che la somma è interamente trasferibile in Italia** nei termini previsti dall'art. 26-bis del TUI per l'effettuazione dell'investimento;
- g. conferma della disponibilità del rappresentante dell'istituto a rispondere a richieste di approfondimenti da parte della Segreteria del Comitato.

Quale ulteriore dimostrazione che le risorse finanziarie destinate all'investimento/donazione sono, oltre ogni ragionevole dubbio, di provenienza lecita secondo la legge italiana il richiedente è tenuto a presentare:

- i. nel caso in cui le risorse siano state depositate o investite a nome del richiedente presso un istituto di credito/finanziario per tutti gli ultimi tre mesi, viene considerata sufficiente la dichiarazione di cui al punto 7;
- ii. nel caso in cui le risorse siano state depositate o investite a nome del richiedente presso un istituto di credito/finanziario per un periodo che non copre interamente tutti gli ultimi tre mesi, alla richiesta dovrà essere allegata ulteriore documentazione atta a dimostrare la provenienza lecita dei fondi.

La **documentazione sulla provenienza dei fondi** varierà a seconda della natura della fonte finanziaria (donazione, vendita di beni, ricavi di un'attività economica, testamento, divorzio, premio o vincita ecc.), ma in ogni caso dovrà indicare la data della transazione, la somma e l'indicazione del soggetto di provenienza e del destinatario (**Allegato D**). A essa si accompagnerà la **relazione di un soggetto terzo** indipendente esperto in materia legale o contabile⁵, che attesti la veridicità delle informazioni fornite (**Allegato D.1**).

5.c. Dichiarazione di insussistenza di condanne penali definitive e di carichi pendenti (Allegato E)

Il richiedente deve dichiarare la sua situazione in merito a eventuali condanne penali definitive e ad altri carichi pendenti.

A questo scopo deve allegare alla candidatura uno o più certificati di insussistenza di **condanne penali** definitive e **di carichi pendenti**, rilasciati dai Paesi in cui abbia soggiornato per più di dodici mesi consecutivamente nel corso degli ultimi 10 anni, a partire dal compimento dei 18 anni di età. Non è necessario fornire un certificato relativo ai periodi di permanenza in Italia.

I certificati, apostillati o legalizzati⁶, devono essere emessi dall'autorità competente per ciascun Paese.

Qualora nell'ordinamento locale non siano previsti i certificati richiesti o qualora esistano motivi oggettivi che impediscano al richiedente di acquisirli, dovrà darne comunicazione attraverso una dichiarazione in italiano o in inglese. La Segreteria del Comitato, sentita eventualmente la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio, potrà proporre al Comitato di accordare una deroga. L'invio di certificati non

⁵ Ad esempio un notaio per atti quali testamento o donazione, un revisore contabile per ricavi di attività d'impresa.

⁶ Per approfondimenti sulla procedura di legalizzazione dei documenti, si veda la seguente pagina informativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:

http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html

validi (es. perché hanno superato la data di scadenza prevista dal documento) o illeggibili comporta la necessità di integrazione.

5.d. Legittimità del legale rappresentante ad impegnare verso l'esterno la volontà della persona giuridica straniera

In presenza di investimenti effettuati ai sensi dell'art. 40^{quater} D.L. 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, il richiedente deve dimostrare di essere il soggetto che, in base all'atto costitutivo ed allo statuto dell'ente, sia legittimato ad impegnare la volontà della persona giuridica straniera verso l'esterno. Allo scopo, **il richiedente dovrà allegare l' "Atto di nomina" del legale rappresentante da parte della società**. Il documento deve essere redatto in lingua italiana o inglese: se non è disponibile una versione in queste lingue è necessario fornire una traduzione certificata.

6. Descrizione delle caratteristiche dell'investimento/donazione e attestazione del consenso da parte dei destinatari (Allegato F)

Le informazioni richieste variano a seconda della tipologia di investimento.

Nel caso di investimento in titoli di Stato, vengono indicati la tipologia di strumenti finanziari, l'ammontare dell'investimento e la scadenza dei titoli. Sono ammesse più tipologie di titoli.

Nel caso di investimento in società di capitali, incluse le startup innovative, viene indicato il codice fiscale della società e l'ammontare dell'investimento. Tali informazioni sono corredate da un prospetto illustrativo delle modalità e della finalità dell'investimento.

La documentazione dev'essere corredata da una dichiarazione di consenso da parte del rappresentante legale della società destinataria o di un suo delegato. Quest'ultima non è richiesta se la società target dell'investimento è quotata su un mercato regolamentato.

Nel caso di donazione viene indicato il codice fiscale dell'ente destinatario (degli enti nel caso in cui il progetto di donazione coinvolga più di un soggetto) e l'importo (con specificazione degli importi parziali nel caso di pluralità di soggetti destinatari).

Tali informazioni sono accompagnate da un prospetto illustrativo delle modalità e della finalità della donazione, nonché dell'impatto sociale atteso. La documentazione dev'essere corredata da una dichiarazione di consenso da parte del rappresentante legale dell'ente destinatario della donazione o di un suo delegato.

7. Dichiarazione finale di impegno all'utilizzo dei fondi

La documentazione di candidatura è completata da un'apposita **dichiarazione finale di impegno ("Dichiarazione")**. La Dichiarazione, che svolge anche funzione di convalida formale di tutte le informazioni e i documenti presentati nell'ambito della domanda di nulla osta, è generata automaticamente dalla piattaforma.

Il richiedente visto dichiara:

- le proprie generalità: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, nazionalità (v. punto 1), numero e data di scadenza del passaporto (v. punto 2);
- di essere l'effettivo titolare delle risorse finanziarie impiegate, che esse sono disponibili e trasferibili in Italia compatibilmente con le tempistiche previste dall'art. 26-bis del TUI per l'effettuazione dell'investimento (v. punto 5)
- che tali risorse provengono da fonti lecite secondo la legge italiana (v. punto 5);
- di impegnarsi a effettuare l'investimento o la donazione di cui al punto 4 entro tre mesi dal proprio ingresso in Italia;
- la somma esatta in euro da destinare all'investimento o donazione;
- i riferimenti del destinatario dell'investimento o donazione, e conferma di averne acquisito il consenso (v. punto 6);
- di essere consapevole che, in caso di mancata effettuazione dell'investimento entro il termine suddetto, o di ritiro o rinuncia allo stesso nei due anni successivi all'emissione del visto, gli sarà revocata la facoltà di soggiornare nel territorio italiano;
- di concedere la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Una volta generato dalla piattaforma, il documento viene scaricato e firmato dal richiedente con **firma digitale** (v. sottoparagrafo successivo). Il file convalidato va poi caricato nuovamente sulla piattaforma: eseguita questa operazione, la procedura di invio della domanda è completata.

La firma digitale

La documentazione completa è validata dal richiedente visto con firma digitale.

La **Decisione** di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione europea dell'8 settembre 2015 stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Verifica sulla conformità della documentazione: la Segreteria del Comitato

È compito della Segreteria del Comitato fare un esame preventivo, da un punto di vista formale, della completezza dei documenti trasmessi e della conformità degli stessi ai requisiti del programma.

Al richiedente è trasmesso, tramite la piattaforma, un riscontro sull'ammissibilità formale della documentazione entro una settimana lavorativa dall'invio della candidatura.

- Se la documentazione è completa e **conforme**, la Segreteria la trasmette al Comitato e notifica al richiedente l'ammissibilità formale della domanda.
- Se la documentazione non risulta completa e conforme, per **imprecisioni** o lacune reputate **sanabili**, la Segreteria trasmette al candidato al nulla osta una

richiesta dettagliata di inviare documentazione sostitutiva o integrativa. Fino a tale riscontro **la procedura è sospesa**. La nuova documentazione viene trasmessa dal candidato tramite la stessa piattaforma entro 30 giorni, trascorsi i quali in assenza di riscontro la Segreteria propone al Comitato il rigetto della domanda.

- Se la documentazione risulta **non conforme** ai criteri stabiliti, per **mancanze strutturali** non sanabili, la Segreteria propone al Comitato il rigetto della domanda.

L'eventuale nuova candidatura da parte del destinatario di provvedimento di rigetto dovrà presentare significativi elementi di novità rispetto alla precedente.

Valutazione delle candidature: il Comitato

Composizione

Il Comitato Investor Visa for Italy è composto dai seguenti membri permanenti con diritto di voto:

1. in rappresentanza del **Ministero dello Sviluppo Economico**, il Direttore Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese, con funzioni di **presidente del Comitato**, o, su sua delega, il dirigente della Divisione VI;
2. un rappresentante del **Ministero dell'Interno**;
3. un rappresentante del **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**;
4. un rappresentante dell'**Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**;
5. un rappresentante della **Guardia di Finanza**, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria;
6. un rappresentante dell'**Agenzia delle Entrate**;
7. un rappresentante dell'**Agenzia ICE**.

Nel caso la domanda di nulla osta riguardi donazioni a carattere filantropico, il Comitato comprende, come membri a pieno titolo:

- a. un rappresentante del **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali**, se la donazione è pertinente all'ambito della cultura o al recupero di beni culturali o paesaggistici;
- b. un rappresentante del **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, se il settore interessato è relativo all'istruzione o alla ricerca.

È lo stesso richiedente a definire la tipologia della propria donazione, sulla base delle categorie sopra elencate (v. par. "[Selezione tipologia di investimento](#)").

Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti riguardi un investimento in una società di capitali, il Comitato ha facoltà di acquisire il parere – non vincolante – di esperti delegati di associazioni di categoria rappresentative.

In particolare:

- nel caso il progetto di investimento riguardi una startup innovativa, il Comitato acquisisce il parere di un rappresentante di AIFI – Associazione italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt e un parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- nel caso il progetto di investimento riguardi una società di capitali non startup innovativa, il Comitato acquisisce il parere di un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria).

Modalità di votazione

Le votazioni in sede di Comitato hanno luogo secondo le seguenti regole:

- **in assenza di voto contrario** e con il **voto favorevole della maggioranza dei componenti** per tutte le deliberazioni relative alla concessione del nulla osta al visto, alla concessione del nulla osta al rinnovo del permesso di soggiorno, e alla valutazione della dimostrazione di effettuazione dell'investimento;
- con il **voto favorevole della maggioranza dei componenti** per tutte le altre deliberazioni.

I membri del Comitato esprimono le proprie valutazioni, anche a seguito di riunioni in modalità fisica o in videoconferenza, mediante l'area dedicata della piattaforma web investorvisa.mise.gov.it.

La piattaforma è utilizzata anche per le valutazioni sul mantenimento e il rinnovo del permesso di soggiorno di cui alla [Seconda](#) e alla [Terza fase](#) di questo manuale operativo.

I pareri degli esperti delegati dalle associazioni di categoria competenti in caso di investimenti in società sono acquisiti tramite posta elettronica ordinaria e comunicati ai membri del Comitato dalla Segreteria tramite la piattaforma.

Le competenze del Comitato e delle Amministrazioni

Nel suo complesso, il Comitato ha il compito di valutare la conformità della domanda di nulla osta ai requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio del visto.

In ragione delle competenze tecniche specializzate delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato, ad alcune di esse sono assegnate funzioni specifiche in sede istruttoria, o successive alla stessa. I singoli componenti assicurano il coordinamento del Comitato con le Amministrazioni di appartenenza.

Nello specifico, il **Ministero dello Sviluppo Economico** si occupa, quando applicabile, degli elementi della richiesta che riguardano lo status delle società di capitali destinatarie dell'investimento. Verifica l'effettivo status di società di capitali costituita e avente residenza in Italia, nonché lo stato attivo della società (es. verificando se il soggetto

destinatario non sia una società non operativa, che a norma di legge non permette all'investitore di maturare il diritto al rilascio del visto). Verifica altresì, qualora applicabile, lo status di startup innovativa dell'impresa target e l'effettiva rispondenza della stessa ai requisiti stabiliti dal d.l. 179/2012, art. 25, comma 2. In presenza di investimenti provenienti da persone giuridiche straniere (di cui all'art. 40^{quater} D.L. 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120), appura altresì se sia necessario effettuare la verifica della sussistenza della condizione di reciprocità, verificando l'esistenza di accordi bilaterali o multilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti stipulati con il paese estero in questione, consultando le pagina web del MAECI:

<https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/condizreciprocita> e
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/elenco_paesi.html.

Il **Ministero dell'Interno** assicura l'aderenza della procedura alla normativa generale sulla permanenza in Italia di cittadini non UE. Inoltre, acquisisce e porta alla conoscenza degli altri membri del Comitato eventuali segnalazioni in merito ai richiedenti o detentori di permesso di soggiorno per investitori pervenute dagli uffici territoriali competenti (Questure). Infine, assicura il monitoraggio delle vicende migratorie relative ai richiedenti beneficiari del programma.

Il **Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale** assicura la congruenza degli investimenti con le politiche generali di attrazione degli investimenti del Governo italiano. Inoltre, garantisce il coordinamento con le rappresentanze diplomatico-consolari per i procedimenti concernenti il rilascio del visto. Cura – tramite la rete diplomatico-consolare - la promozione internazionale del visto investitori. In presenza di investimenti provenienti da persone giuridiche straniere (di cui all'art. 40^{quater} D.L. 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120) è, infine, competente per la verifica della condizione di reciprocità, in assenza di accordi bilaterali o multilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti stipulati con il paese estero in questione.

La **Guardia di Finanza** e l'**Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**, ove nulla osti, comunicano eventuali risultanze agli atti riguardanti i soggetti interessati.

Per quanto riguarda le **donazioni**, è compito del Comitato nel suo complesso verificare non solo la conformità della candidatura ai requisiti di legge, ma anche valutare l'effettiva sussistenza di un **interesse pubblico**. Tale responsabilità ricade in primo luogo sulle amministrazioni dotate di competenza specifica nell'ambito oggetto della donazione:

- il **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali**, se il settore interessato è relativo alla cultura o al recupero di beni culturali o paesaggistici;
- Il **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, se il settore interessato è relativo all'istruzione o alla ricerca;

- Il **Ministero dell'Interno**, se il settore interessato riguarda la gestione dell'immigrazione.

L'**Agenzia delle Entrate** assicura il coordinamento tra la procedura in questione e quelle connesse con l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 24-bis del TUIR, inerente all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Inoltre, comunica se con il Paese di origine delle risorse finanziarie addotte dal richiedente sia in vigore un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero sia in vigore un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA).

L'**Agenzia ICE**, anche attraverso le proprie sedi estere, contribuisce alla promozione del programma Investor Visa for Italy.

Esiti della valutazione

Al richiedente viene comunicato, tramite la piattaforma, l'esito della valutazione del Comitato, entro 30 giorni dalla presentazione della candidatura, salvo l'eventuale sospensione del termine dovuta a una richiesta di integrazione documentale espressa in sede preliminare dalla Segreteria del Comitato. L'esito della valutazione può essere:

- **Favorevole.** In questo caso viene rilasciato il [Nulla Osta al visto](#).
- **Contrario.** In questo caso il richiedente riceve il diniego al Nulla Osta.

Nel caso in cui il Comitato ritenga di acquisire ulteriori informazioni ovvero in tutti gli altri casi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 241/90, e successive modificazioni e integrazioni, i termini della conclusione del procedimento sono sospesi per un periodo non superiore a 30 giorni.

Nel caso il Paese di origine delle risorse finanziarie addotte dal richiedente visto appartenga alla lista dei "Paesi terzi ad alto rischio" previsto all'art. 9 della IV Direttiva antiriciclaggio, o alla lista dei Paesi e territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti "Paesi black list") individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, o per qualsiasi altra esigenza legata alla verifica sulla provenienza e sulla liceità delle risorse finanziarie, il Comitato si riserva la possibilità di richiedere, a titolo di integrazione, che tali risorse vengano trasferite presso il conto corrente di un Istituto bancario avente sede in Italia.

Il Nulla Osta al visto investitori

A seguito dell'esito favorevole della valutazione, il Presidente del Comitato Investor Visa for Italy firma digitalmente il **Nulla Osta** all'emissione di un visto per investitori.

Il Nulla Osta è validato dal Presidente con firma digitale e viene trasmesso al richiedente visto mediante la piattaforma stessa. Esso viene trasmesso alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per PEC e, per conoscenza, al Centro Visti del MAECI.

Il Nulla Osta può essere utilizzato dal richiedente per il rilascio del visto entro **sei mesi** dalla sua data di emissione. A tale limite è possibile derogare, dietro richiesta scritta alla Segreteria e al Centro Visti del MAECI, solo nel caso di gravi e giustificati motivi che abbiano impedito di presentarsi in tempo utile all'appuntamento con la competente Rappresentanza diplomatico-consolare.

L'appuntamento consolare

Nei sei mesi di validità del Nulla Osta l'interessato può richiedere il rilascio del visto alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per il territorio del Paese in cui ha residenza stabile e continuativa, pena la decadenza dello stesso Nulla Osta. Tale richiesta può avvenire secondo le modalità previste dal [Decreto](#) del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Interno del 30 giugno 2017, n. 1202/385 bis, "per la facilitazione della presentazione delle domande di visto e permesso di soggiorno per investitori e persone che stabiliscono la residenza fiscale in Italia".

Nel caso il richiedente si trovi temporaneamente in un altro Paese nel periodo di validità del Nulla Osta, è possibile chiedere una deroga se cause oggettive di forza maggiore gli impediscono di tornare nel Paese in cui ha stabile residenza nei termini previsti. Tale deroga può essere richiesta a condizione che l'interessato dimostri di essere legalmente presente nel Paese dove si presenta la domanda di visto.

La Rappresentanza diplomatico-consolare si riserva la possibilità di contattare il Comitato, tramite il suo referente, nel caso in cui, nel corso dell'appuntamento con il richiedente, emergano significativi elementi di novità o incongruenze rispetto a quanto rilevato nel corso della valutazione.

In questo caso, la Rappresentanza diplomatico-consolare può negare la concessione del visto, comunicando la decisione al Comitato. In casi particolari, per cui si renda necessaria una valutazione tecnica delle nuove evidenze raccolte, il Comitato ha facoltà di emettere un provvedimento di revoca del proprio Nulla Osta, da trasmettere al richiedente, al Centro Visti del MAECI e alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente.

L'appuntamento consolare: documentazione da presentare

La documentazione che il richiedente visto deve presentare all'appuntamento consolare è la seguente:

- copia del Nulla Osta concesso dal Comitato, insieme ai documenti originali afferenti all'intera documentazione presentata in sede di candidatura;
- dimostrazione di disporre di idonea sistemazione alloggiativa in Italia, anche attraverso prenotazioni alberghiere o la disponibilità di terzi;
- dimostrazione di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (attualmente pari a ca. 8.500 euro);
- una fotografia in formato tessera;
- passaporto in corso di validità;
- dimostrazione di residenza nella circoscrizione consolare di riferimento.

Ricevuta la richiesta di visto comprensiva della documentazione di cui ai punti precedenti, le Rappresentanze diplomatico-consolari effettuano i controlli di competenza e rilasciano con ogni consentita speditezza un visto d'ingresso "per investitori", della durata di due anni.

La Rappresentanza diplomatico-consolare, informata via PEC dalla Segreteria del Comitato circa il rilascio del Nulla Osta, comunica con lo stesso canale alla Segreteria del Comitato e alla Questura competente l'esito della procedura di rilascio di visto.

Seconda fase: effettuazione dell'investimento e rilascio del permesso di soggiorno

L'arrivo in Italia e la richiesta di permesso di soggiorno

Il visto ha una durata di due anni. Entro tale termine, il beneficiario fa ingresso in Italia e presenta la domanda di un **permesso di soggiorno per investitori. Questo ha una durata biennale a partire dalla data di ingresso in Italia.**

Il cittadino straniero è tenuto a fare domanda di permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dalla data di ingresso in Italia, presentandosi personalmente presso la Questura del luogo di dimora.

Ai fini di un celere avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero è invitato a comunicare alla Segreteria del Comitato, con congruo anticipo, la data in cui, entro il termine di otto giorni lavorativi dall'arrivo in Italia, si presenterà presso la Questura per la richiesta del permesso di soggiorno.

In seguito alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno **il cittadino straniero comunica**, tramite la piattaforma dedicata, **la data del proprio ingresso in Italia e della richiesta di permesso**, indicando altresì la Questura competente per la procedura.

A partire dalla data di ingresso comunicata, il cittadino straniero ha **tre mesi** per l'effettuazione dell'investimento o della donazione.

Laddove, a due anni dalla data di emissione del visto, il destinatario non abbia comunicato la data di ingresso in Italia, l'intera procedura viene considerata **decaduta**. La Segreteria del Comitato ne dà notizia alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente, la quale provvederà alla revoca del visto.

La revoca del visto può avvenire anche qualora:

- a. lo straniero comunichi alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente, al Comitato o alla sua Segreteria la rinuncia all'investimento o alla donazione;
- b. il Ministero dell'Interno, su segnalazione della Questura competente, comunichi mediante la Segreteria del Comitato alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente che lo straniero non ha provveduto ad avviare entro i termini di legge le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno.

Al momento del rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero deve sottoscrivere un "**accordo di integrazione**" con le autorità italiane, ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione)⁷.

L'appuntamento presso la Questura: documentazione da presentare

La documentazione che il richiedente del permesso di soggiorno deve presentare all'appuntamento presso l'Ufficio Immigrazione della Questura (non è ammessa la presentazione della domanda tramite kit postale) è la seguente:

- ricevuta di avvenuto pagamento del bollettino postale premarcato di importo pari a 30,46 euro per la stampa del documento elettronico (da pagare in posta);
- ricevuta di avvenuto pagamento del bollettino postale premarcato di importo pari a 50,00 euro a titolo di contributo per il rilascio del permesso di soggiorno (da pagare in posta);
- fotocopia dell'intero passaporto;
- due fotografie in formato tessera;
- una marca da bollo da 16,00 euro;
- documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa in Italia.

⁷ Il nuovo comma 5-bis dell'art.26bis del Testo Unico sull'immigrazione - introdotto dall'art. 40^{quater} del D.L. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 - introduce l'esonero dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, l'esonero dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione.

L'effettuazione dell'investimento

Il cittadino straniero dimostra di aver effettuato l'investimento o la donazione approvata in sede di Comitato inviando, tramite la piattaforma apposita, idonea documentazione entro il termine di tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale.

Nel caso di acquisto di titoli o azioni, vige l'obbligo di depositare gli stessi presso un intermediario finanziario domiciliato in Italia. Il rispetto di tale obbligo viene dimostrato dall'investitore attraverso la presentazione del certificato di deposito dei titoli o delle azioni.

Qualora si siano verificati cambiamenti nei presupposti di fatto che hanno portato al rilascio del nulla osta al visto in fase di richiesta dello stesso, il Comitato procederà alla revoca del visto o del permesso di soggiorno, nel caso lo stesso sia stato emesso. Solo in circostanze eccezionali, valutate di volta in volta dal Comitato, si potrà decidere l'eventuale ammissibilità dei mutati presupposti previa adeguata motivazione e presentazione di opportuna documentazione di supporto, che verrà richiesta all'interessato. I nuovi elementi così raccolti saranno oggetto di ulteriore istruttoria da parte del Comitato, che si pronuncerà sulla loro ammissibilità.

La documentazione di supporto deve essere redatta in italiano o in inglese e va caricata sulla piattaforma in formato pdf. Qualora essa non sia disponibile in italiano o in inglese, dovrà essere presentata una traduzione certificata. Dopo un controllo formale da parte della Segreteria, la documentazione è sottoposta al Comitato, che accerta l'effettuazione dell'investimento o della donazione secondo le modalità previste.

Nel seguito di questo paragrafo sono descritte:

1. Le caratteristiche e le modalità di invio della documentazione;
2. Le possibili azioni del Comitato nei seguenti casi:
 - a. la documentazione è conforme,
 - b. la documentazione è incompleta,
 - c. la documentazione non è stata inviata, oppure è del tutto non conforme ai requisiti.

1. Documentazione comprovante l'effettuazione dell'investimento o della donazione

Per dimostrare l'effettuazione dell'investimento o della donazione, il cittadino straniero carica nella piattaforma la seguente documentazione:

Investimento in titoli di Stato	<ul style="list-style-type: none">• Documentazione bancaria attestante l'acquisto (copia del dossier titoli), con indicazione della tipologia, della data di emissione e di scadenza dei titoli• Certificato del deposito dei titoli presso un intermediario finanziario domiciliato in Italia
---------------------------------	---

Investimento in società costituita e operante in Italia, anche startup innovativa	<ul style="list-style-type: none">• Copia di estratto conto bancario valido per gli ultimi tre mesi (o oltre, se necessario), da cui si evinca chiaramente l'effettuazione del trasferimento verso la società• Lettera di validazione dell'estratto conto da parte di un rappresentante autorizzato dell'istituto (banca, fondo d'investimento etc.) dal cui conto è stata effettuata l'operazione• In caso di acquisto di azioni, certificato di deposito delle azioni presso una banca o un intermediario finanziario domiciliato in Italia• Solo in caso di società non quotate, lettera di conferma di ricezione dell'investimento da parte del legale rappresentante della società destinataria, e copia dell'atto di cessione depositato dalla società destinataria se questa è una s.r.l.• Copia del dossier titoli nel caso di società quotata
Donazione	<ul style="list-style-type: none">• Copia dell'atto pubblico di donazione• Copia di estratto conto bancario valido per gli ultimi tre mesi (o oltre, se necessario), da cui si evinca chiaramente l'effettuazione del trasferimento verso il destinatario della donazione• Lettera di validazione dell'estratto conto da parte di un rappresentante autorizzato dell'istituto (banca, fondo d'investimento etc.) dal cui conto è stata effettuata l'operazione• Lettera di conferma di ricezione firmata dal legale rappresentante del soggetto destinatario della donazione

La documentazione comprovante l'effettuazione dell'investimento o della donazione è riepilogata in un'apposita dichiarazione, che viene compilata tramite la piattaforma e validata con firma digitale.

2. Esiti del controllo

Il controllo sulla documentazione da parte del Comitato avviene per analogia secondo le stesse tempistiche descritte nell'ambito della prima fase, relativa al rilascio del nulla osta al visto, e può avere i seguenti tre esiti:

Esito positivo: nel caso il Comitato valuti a maggioranza dei propri componenti che la documentazione allegata costituisca prova sufficiente dell'investimento o della donazione e verifichi che lo stesso è stato interamente effettuato entro i tre mesi stabiliti dalla legge, il cittadino straniero riceve dalla Segreteria una **comunicazione di assenso**. Il

permesso di soggiorno emesso resta valido e, nel caso non sia ancora avvenuta la sua emissione, la procedura procede senza interruzioni.

Richiesta di integrazione: nel caso il Comitato riscontri l'incompletezza o la non sufficiente chiarezza della documentazione inviata, esso invia al candidato, tramite la piattaforma web dedicata, una richiesta dettagliata di integrazione della documentazione. La richiesta di integrazione del Comitato può anche essere trasmessa dopo la scadenza dei tre mesi dall'ingresso in Italia del cittadino straniero: in ogni caso, il beneficiario di visto deve essere in grado di dimostrare che il trasferimento in denaro sia avvenuto interamente prima di tale termine. L'integrazione da parte dell'interessato deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta espressa dal Comitato. Durante la pendenza del termine, l'iter procedimentale resta sospeso

Esito negativo: il controllo sulla documentazione ha esito negativo quando:

- sono mancanti elementi obbligatori, anche a seguito di eventuale richiesta di integrazione;
- le attestazioni presentate non sono valide o non permettono di evincere l'effettuazione dell'investimento o donazione nei termini e nelle modalità richiesti;
- la documentazione presentata risulta falsa o è stata ottenuta in maniera fraudolenta.

In questo caso il Comitato, tramite il rappresentante del Ministero dell'Interno, richiede formalmente alla Questura competente la **revoca** del permesso di soggiorno o l'**interruzione della procedura** nel caso in cui il permesso non sia stato ancora rilasciato.

Terza fase: mantenimento e rinnovo del permesso di soggiorno

Condizioni per il mantenimento del permesso

Il detentore di visto investitori ha l'obbligo di mantenere l'investimento per l'intera durata del proprio permesso di soggiorno, pena la revoca dello stesso e l'impossibilità a ottenerne il rinnovo.

Il beneficiario deve mantenere il proprio investimento originario. Anche se già in possesso di permesso, non può in nessun caso sostituire la destinazione dell'investimento, pena la revoca e l'impossibilità di rinnovo. Nel caso il cittadino straniero intenda effettuare un nuovo investimento o donazione in sostituzione del precedente, dovrà fare domanda per un nuovo visto per investitori.

Nel caso, sulla base di rilevazioni effettuate dalla Segreteria del Comitato o dalle altre autorità competenti, l'investimento o la donazione risultino revocati, il Comitato, tramite il

rappresentante del Ministero dell'Interno, richiede formalmente alla Questura competente la **revoca** del permesso di soggiorno.

Il rinnovo del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno per investitori ha una durata biennale e può essere rinnovato per periodi successivi di tre anni. A norma di legge, il rinnovo del permesso è soggetto all'emissione preliminare di un nulla osta da parte del Comitato, che deve verificare l'effettivo mantenimento dell'investimento per il suo intero periodo di validità.

Il permesso di soggiorno per investitori è inoltre soggetto alle condizioni previste dalla normativa ordinaria per il rinnovo dei permessi di soggiorno. Il vincolo della continuità della presenza sul territorio, non deve essere considerato nel periodo successivo all'ottenimento del titolo di soggiorno⁸.

La domanda di rinnovo di permesso, da effettuare presso la Questura competente, va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza secondo la normativa vigente.

Ne consegue che il cittadino straniero che intende rinnovare il permesso per investitori deve richiedere il nulla osta con congruo anticipo su tale scadenza. La richiesta viene inviata tramite la piattaforma investorvisa.mise.gov.it. La stessa piattaforma invierà al cittadino straniero un messaggio di notifica dell'imminente scadenza per favorire il rispetto delle tempistiche citate.

Nel seguito di questo paragrafo sono descritte:

1. Le caratteristiche e le modalità di invio della documentazione comprovante il mantenimento dell'investimento;
2. La decisione del Comitato, che può consistere nel rilascio di nulla osta al rinnovo o nell'emissione di una comunicazione di rigetto.

1. Documentazione comprovante il mantenimento dell'investimento o della donazione

Per dimostrare il mantenimento dell'investimento per la durata richiesta, il richiedente carica nella piattaforma la seguente documentazione:

Investimento in titoli di Stato	<ul style="list-style-type: none">• Documentazione bancaria attestante l'acquisto (copia del dossier titoli), con indicazione della tipologia, della data di emissione e di scadenza dei titoli• Certificato del deposito dei titoli presso un intermediario finanziario domiciliato in Italia
Investimento in società costituita e	<ul style="list-style-type: none">• Lettera di conferma di mantenimento

⁸ Così come introdotto dall'art. 26, comma 5-bis, modificato dall'art. 40-*quater*, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

operante in Italia, anche startup innovativa	dell'investimento da parte del legale rappresentante della società destinataria, nel caso di società non quotata
	<ul style="list-style-type: none">• Copia del libro soci e copia del dossier titoli nel caso di società quotata, emesso non più di 30 giorni prima della data della dichiarazione• In caso di acquisto di azioni, certificato di deposito delle azioni presso una banca o un intermediario finanziario domiciliato in Italia
Donazione	<ul style="list-style-type: none">• Dichiarazione da parte del donatario comprovante che la donazione non è stata revocata

Tutta la documentazione deve essere redatta in italiano o in inglese e va caricata sulla piattaforma in formato pdf. Qualora essa non sia disponibile in italiano o in inglese, dovrà essere presentata una traduzione certificata.

La documentazione comprovante il mantenimento dell'investimento o della donazione è riepilogata in una dichiarazione, compilabile tramite la piattaforma, e validata con firma digitale.

2. Esiti del controllo

Il controllo sulla documentazione da parte del Comitato avviene per analogia secondo le stesse tempistiche descritte nell'ambito della prima fase, relativa al rilascio del nulla osta al visto, e può avere i seguenti esiti:

Esito positivo: nel caso il Comitato valuti, con parere favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti, che la documentazione allegata sia prova sufficiente del mantenimento dell'investimento o donazione per tutta la durata prevista dalla legge, il cittadino straniero riceve il Nulla Osta, firmato dal Presidente del Comitato, copia del quale va obbligatoriamente mostrata in sede di rinnovo del permesso. Il referente del Ministero dell'Interno presso il Comitato provvede a trasmettere lo stesso Nulla Osta alla Questura competente.

Richiesta di integrazione: nel caso il Comitato riscontri l'incompletezza o la non sufficiente chiarezza della documentazione inviata, esso invia al candidato, tramite la piattaforma web dedicata, una richiesta dettagliata di integrazione a cui dar seguito entro 30 giorni. Durante la pendenza del termine, l'iter procedimentale resta sospeso.

Esito negativo: il controllo sulla documentazione ha esito negativo quando:

- sono mancanti elementi obbligatori, anche a seguito di richiesta di integrazione;
- le attestazioni presentate non sono valide o non permettono di evincere il mantenimento dell'investimento o della donazione originari per l'intero periodo previsto;
- la documentazione presentata risulta falsa o è stata ottenuta in maniera fraudolenta.

In questo caso il Comitato, tramite il rappresentante del Ministero dell'Interno, comunica formalmente alla Questura competente che il cittadino straniero in questione non rispetta le condizioni richieste per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Ministero dell'Interno, su impulso della Segreteria del Comitato, verifica se l'investitore, trascorsi due anni dalla data di ingresso in Italia, abbia presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. L'esito delle verifiche effettuate viene comunicato alla Segreteria del Comitato del rappresentante del Ministero dell'Interno.